



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Reg. gen. n. 56

**Sindaco**

## ORDINANZA N. 3 DEL 09/08/2019

OGGETTO:	APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI
----------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Agosto,

### IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni operative del 1° aprile 2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2019, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 05/04/2019, nonché le pedissequie istruzioni operative rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/06/2019, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 02/01/2018, n. 1 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lett. c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la D.G.R. n. 792 del 10/07/2017, adottata in attuazione della Legge 353/2000, recante il Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 -2019;

VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge regionale forestale” pubblicata nel B.U. n. 25 del 10 marzo 2005;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione civile” ed in particolare l’art. 16, comma 1, che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 792 del 10/07/2017 "*Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019*", dal quale si evince, tra l'altro, che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra il 1° luglio ed il 15 settembre di ogni anno;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ATTESO che, con nota prot. n. 8987 del 08/08/2019 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Pesaro dell'adozione della presente ordinanza;

RAMMENTATO che, ai sensi del D.G.R. n. 792 del 10/07/2017 "*Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019*", durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo in occasione di eventi/manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e pubblico spettacolo ed in particolare del "Piano di emergenza" predisposto dall'ente e/o soggetto privato organizzatore.

RAMMENTATI i divieti di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2005, nonché i suddetti divieti di cui al punto 4.7 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019;

## ORDINA

### 1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo in occasione di eventi/manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e pubblico spettacolo ed in particolare del "Piano di emergenza" predisposto dall'ente e/o soggetto privato organizzatore.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potature delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. Tali attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo a quella relativa alla tutela della flora, degli alberi ad alto fusto e delle aree protette.

3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive presso superfici coltivate. I proprietari, gli affittuari ed i conduttori di campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nelle aree urbane periferiche. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine con tali aree urbane, delle fasce protettive prive di materiale vegetale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri; allo stesso obbligo sono sottoposti i proprietari di parchi e giardini a corredo di fabbricati o aree urbane posti a confine con aree agricole o soprassuoli naturali.

5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali. Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, a carico di proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, con riguardo particolare ai campi a coltura cerealicola, vige il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di ciclo colturale, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali secondo le modalità ed i termini di cui alla predetta normativa regionale.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione. Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, a carico di proprietari e di conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese secondo quanto sancito dalla normativa regionale vigente lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE**

### 7) Aree boscate.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga dai cinque metri ai dieci metri, secondo le seguenti modalità: in caso di area compresa nel territorio a rischio di incendio di interfaccia elevato, in ossequio a quanto definito dal vigente Piano comunale, la fascia protettiva dovrà essere libera da specie erbacee, arbustive e materiale vegetale secco; in caso di area compresa nel territorio a rischio incendio di interfaccia medio-basso, la fascia protettiva dovrà essere libera da specie arbustive e materiale vegetale secco.

### 8) Attività turistiche e recettive.

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

### 9) Distanza della vegetazione dai fabbricati.

Per i fabbricati posti aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### 10) Vigilanza.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza gli agenti del Corpo Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara; sono altresì incaricati i Carabinieri Forestale, nonché tutti gli altri soggetti istituzionali a ciò titolati.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## 11) Sanzioni.

Le inosservanze alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (L. 353/2000, L.R. 6/2005, R.D.L. 3267/1923) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.

## 12) Norme applicabili.

Per quanto non disposto con la presente ordinanza, si rinvia a quanto disposto dalla L. 353/2000, dalla L.R. 6/2005 e dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

Corpo Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara;  
Giunta Comunale;  
Servizi dell'Ente;  
Associazione di volontariato di protezione civile di Gradara;  
Servizio di Protezione Civile – Regione Marche;  
Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino;  
Comando Stazione Carabinieri di Gabicce Mare;  
Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pesaro;  
Questura di Pesaro e Urbino;  
Direzione provinciale ANAS;  
Direzione provinciale viabilità;  
Direzione Global Power spa;  
Marche Multiservizi spa;  
Consorzio di bonifica delle Marche;  
Provincia di Pesaro e Urbino;

e per conoscenza a:

Presidenza Giunta Regione Marche  
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pesaro e Urbino;  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino;  
Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino;  
Gruppo Carabinieri Forestale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.



# **COMUNE DI GRADARA**

**Provincia di Pesaro-Urbino**

Il Sindaco  
**FILIPPO GASPERI**